


	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 1 di 14

**AMMINISTRAZIONE  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA**

**ID 8\_00176**

**PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

Rev. 00 del 29/04/2020

ATTIVITA'	FUNZIONE	COGNOME NOME	DATA	FIRMA
Redazione	Medico Competente - MC	Dott. Vito Gerardi	29/04/2020	

**MODIFICHE PSS**

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	29/04/2020	PSS		Nuova emissione

	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 2 di 14

## INDICE

1.	FINALITA' DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	4
3.	DEFINIZIONI .....	4
4.	CONTENUTI E PROCEDURE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.....	5
5.	OBIETTIVI DEL PSS .....	7
6.	INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI.....	7
7.	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.....	7
8.	PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA .....	8
8.1.	Visite mediche nuovi assunti .....	8
8.2.	Visite mediche periodiche .....	8
8.3.	Visite per cambio mansione.....	8
8.4.	Visite per modifica dell'esposizione a fattori di rischio .....	8
8.5.	Visite mediche su richiesta del lavoratore.....	8
8.6.	Visite mediche precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (> 60 giorni continuativi).....	9
8.7.	Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro.....	9
8.8.	Giudizio del medico competente.....	9
8.9.	Cartella sanitaria di rischio.....	9
8.10.	Gestione dell'esito della sorveglianza sanitaria.....	10
8.11.	Relazione sanitaria annuale .....	11
9.	PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO .....	12
	ALLEGATO 1 - GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI .....	13
	ALLEGATO 2 – PROTOCOLLI SANITARI .....	14

	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 3 di 14

## 1. FINALITA' DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di Sorveglianza Sanitaria (art. 25 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è elaborato nell'ambito dell'erogazione dei Servizi alle Persone previsti dalla Convenzione.

Il principale obiettivo del PSS è quello di definire le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della Sorveglianza Sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

La **sorveglianza sanitaria** è definita dal D.Lgs 81/2008 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. 81/2008 all' art. 41 precisa che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla "normativa vigente" escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni del suddetto art. 41 comma 3.

L'attività di redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria prevede:

- Acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischi specifici attraverso informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione contraente: attività del processo lavorativo, analisi del DVR, mansionario, schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, elenco DPI per mansione ed elenco DPC con relativa ubicazione;
- Acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare profili per mansione che comportino l'attuazione delle tutele su uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, secondo la Conferenza Stato-Regioni 16 marzo 2006 (attività lavorative a rischio elevato infortuni sul lavoro o per la sicurezza di terzi, divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche) e la Conferenza Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (attività lavorative che comportano rischi per la sicurezza di terzi, accertamento assenza tossicodipendenza);
- Redazione dei protocolli sanitari per ogni singolo lavoratore a rischio, relativamente a classe di rischio e mansione, indicando periodicità ed esami previsti;
- Istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore;
- Indicazione delle visite specialistiche previste;
- Indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- Istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivati da agenti cancerogeni e biologici;
- Definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- Definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- Definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti;
- Definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale;
- Definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il servizio sanitario Nazionale.

	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 4 di 14

## 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il PSS è redatto ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre che delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del medesimo Decreto:

- **Art. 168:** movimentazione manuale di carichi;
- **Art. 176;** videoterminali;
- **Art. 185:** agenti fisici;
- **Art. 196;** rumore;
- **Art. 204:** vibrazioni;
- **Art. 211:** campi elettromagnetici;
- **Art. 218:** radiazioni ottiche;
- **Art. 229:** agenti chimici;
- **Art. 242:** agenti cancerogeni e mutageni;
- **Art. 259:** amianto;
- **Art. 279 e 281:** agenti biologici.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si fa riferimento alle normative specifiche.

Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 c. 4).

Le visite di cui al D.Lgs. 81/2008 hanno, dunque, un carattere sia preventivo che periodico.

## 3. DEFINIZIONI

Nell'elenco che segue sono riportate le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente documento:

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari;
- **Medico Competente:** Il medico competente, secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall'articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori;
- **Unità produttiva:** struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- **Mansione:** insieme di attività svolte da una o più operatori coordinate per il raggiungimento di un obiettivo operativo;
- **Prevenzione:** complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 5 di 14

- **Protezione:** insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate;
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

#### 4. CONTENUTI E PROCEDURE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito dell'analisi della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione è stato redatto il PSS che, prendendo in considerazione tutti i rischi legati alle mansioni svolte dai lavoratori, prevede le visite e gli accertamenti, strumentali e di laboratorio, considerati necessari per un'efficace ed efficiente tutela di salute dei lavoratori.

Particolare attenzione è stata posta nelle categorie di lavori che, secondo il **Provvedimento del 16 Marzo 2006**, comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per le quali vige il **divieto di assunzione di e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche:**

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore; attività di fochino; fabbricazione e uso di fuochi artificiali; vendita di fitosanitari; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; manutenzione degli ascensori;
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 6 di 14

- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;  
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Analoga attenzione è posta per le mansioni identificate dal **Provvedimento del 30 ottobre 2007** da sottoporre ad accertamento di **assenza di tossicodipendenza**:

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  - fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
  - direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.i.)
- 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  - personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichino attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  - personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  - personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  - personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  - conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  - controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  - personale certificato dal Registro aeronautico italiano;

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 7 di 14

- j) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  - k) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  - l) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

## 5. OBIETTIVI DEL PSS

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria sono la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
- Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Gli Strumenti fondamentali della sorveglianza sanitaria sono la cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08) e gli Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08) riportati all'interno del protocollo sanitario. La sorveglianza sanitaria (Art.41 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ha quindi uno scopo preventivo ed è destinata a valutare e verificare, prima dell'avvio dell'attività lavorativa e nel corso del tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizioni di salute e il lavoro specifico sia dal punto di vista individuale che, in prospettiva, dell'intera collettività. La sorveglianza sanitaria costituisce uno strumento di prevenzione secondaria, adottato quando, a fronte di tutte le misure di prevenzione primaria, permane un rischio residuo di entità non trascurabile. All'azienda spetta il ruolo e l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria, mettendo il medico competente nelle condizioni ideali per operare e svolgere correttamente il compito affidatogli.

## 6. INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

Essenziale è la definizione di gruppi omogenei di lavoratori per i quali sono definiti gli esami e gli accertamenti specialistici necessari alla costruzione del quadro clinico del lavoratore in rapporto all'esposizione professionale. Il Datore di Lavoro, in funzione dell'attività svolta dai lavoratori, ha provveduto all'individuazione dei gruppi omogenei sulla base della tabella riportata in **Allegato 1**.

## 7. PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

In questa sezione sono individuati i criteri e le modalità di pianificazione ed effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi, periodici ed estemporanei. In questa fase il Medico Competente si preoccuperà, inizialmente di valutare le scadenze della sorveglianza sanitaria preesistente, e successivamente, sulla base della programmazione concordata con l'azienda nell'arco del triennio contrattuale, di svolgere le visite secondo quanto previsto dal protocollo sanitario. Inoltre il Medico

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 8 di 14

Competente prenderà accordi con una struttura sanitaria (laboratorio analisi e visite specialistiche), per l'effettuazione degli accertamenti strumentali e le visite specialistiche, se necessarie, sempre a seguito di una precedente comunicazione ed organizzazione con l'azienda stessa. Costituiscono parte integrante del Piano di Sorveglianza Sanitaria i seguenti documenti:

- Certificato di Idoneità
- Cartella Sanitaria
- Registro degli Esposti per agenti cancerogeni, biologici, ecc.

I suddetti documenti sono conformi con le disposizioni in merito dettate dalla normativa vigente.

## 8. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

### 8.1. Visite mediche nuovi assunti

Tutti i nuovi assunti saranno sottoposti a visite mediche preventivamente o in concomitanza della data di assunzione allo scopo di verificare l'idoneità alla mansione per la quale sarà assunto e l'assenza di controindicazioni. A tal proposito si precisa che:

- la mansione / destinazione lavorativa dovrà essere chiaramente indicata dal datore di lavoro;
- eventuali accertamenti sanitari portati dal lavoratore possono essere ritenuti validi e dunque non ripetuti.

### 8.2. Visite mediche periodiche

In base alla valutazione rischi per mansione, nelle schede di mansione di rischio lavorativo, allegate alla presente, viene indicata la frequenza delle visite mediche periodiche, atte a controllare lo stato di salute dei lavoratori e a confermare o meno il giudizio di idoneità.

### 8.3. Visite per cambio mansione

Il datore di lavoro dovrà comunicare al MC qualsiasi cambio di mansione qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria.

### 8.4. Visite per modifica dell'esposizione a fattori di rischio

Il datore di lavoro dovrà segnalare al MC l'introduzione di un nuovo fattore di rischio. Il medico competente, se necessario, provvederà quindi alla esecuzione degli accertamenti sanitari utili per l'espressione del giudizio di idoneità per i lavoratori esposti.

### 8.5. Visite mediche su richiesta del lavoratore

Il lavoratore richiede al MC la possibilità di tale visita, sarà cura del MC valutare quando la richiesta sia pertinente o non lo sia in relazione ai rischi presenti nello specifico ambito di lavoro.



	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 9 di 14

### **8.6. Visite mediche precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (> 60 giorni continuativi)**

A seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, viene svolta una visita medica di ripresa al lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Qualora, nel frattempo, sia scaduta la visita medica periodica il lavoratore dovrà essere sottoposto a tale visita. Qualora invece la periodicità espressa nella precedente visita medica periodica sia ancora valida il lavoratore potrà essere sottoposto ad un controllo mirato relativo esclusivamente ai motivi di salute che ne hanno causato l'assenza dal lavoro e che non modificherà la periodicità espressa nell'ultimo giudizio precedente l'assenza dal lavoro.

### **8.7. Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro**

Per i lavoratori esposti ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08), all'amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) verrà effettuata anche la visita medica a cessazione del rapporto di lavoro.

### **8.8. Giudizio del medico competente**

Al termine della visita medica il medico competente esprimerà per iscritto, informando il datore di lavoro e il lavoratore, uno dei seguenti giudizi:

- ✓ Idoneità;
- ✓ Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;
- ✓ Inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
- ✓ Inidoneità permanente.

Il giudizio di inidoneità riporta inoltre l'indicazione formale che avverso, lo stesso è ammesso al ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente come da allegato 3A D.Lgs. 81/08.

### **8.9. Cartella sanitaria di rischio**


Gli esiti della visita medica vengono allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53".

Le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate sotto la responsabilità del medico competente presso la sede di Potenza, sita in Viale del Basento, 16

In caso di cessazione del rapporto di lavoro consegna copia della cartella al lavoratore, l'originale della cartella sanitaria è conservata dal datore di lavoro per almeno dieci anni, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018.

	Numero di Lotto	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
	3		Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 10 di 14

### 8.10. Gestione dell'esito della sorveglianza sanitaria



	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SorVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 11 di 14

### 8.11. Relazione sanitaria annuale

Ogni anno il Medico Competente redige una Relazione sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008, art. 25, comma 1 lett. i). Essa è l'atto conclusivo dell'attività sanitaria attuata nei confronti di un gruppo di lavoratori, così come il giudizio di idoneità rappresenta il momento culminante dell'operato del medico competente nei confronti del singolo lavoratore.

In tale relazione il Medico Competente espone i risultati sanitari sulla base della classificazione dei lavoratori suddivisi nei gruppi omogenei per esposizioni (mansioni/postazioni/lavorazioni). Per ogni gruppo di lavoratori verranno analizzati i casi di ipersensibilità, di patologie professionali e di malattie correlate e/o correlabili con l'attività lavorativa, gli eventuali giudizi espressi di non idoneità specifiche alla mansione, temporanee o permanenti, con limitazioni o con prescrizioni, la eventuale presenza di alterazioni o "anomalie" nei risultati di monitoraggio biologico quando presente e degli altri accertamenti sanitari integrativi, strumentali o di laboratorio.

In sintesi, la Relazione non deve prescindere dai seguenti elementi:

- riepilogo dell'attività sanitaria svolta;
- numero di lavoratori visitati, distinti per mansione;
- idoneità espresse, opportunamente distinte, precisando possibilmente la tipologia di disturbi o alterazioni che hanno determinato giudizi di inidoneità;
- analisi dei risultati, con riferimento a frequenza di disturbi, alterazioni ed eventuali sintesi diagnostiche, laddove tutto questo possa essere posto in rapporto causale o concausale con i rischi contemplati;
- analisi di gruppo dei valori di alcuni eventuali indicatori sensibili e/o dei dati del monitoraggio biologico;
- numero di casi di malattie professionali accertate;
- valutazioni, conclusioni ed eventuali commenti sul significato dei dati riportati, operando un confronto nel tempo con le precedenti relazioni al fine di ricavarne una valutazione prospettica e cogliere eventualmente una sospetta incidenza di patologie lavoro-correlate o un andamento preoccupante di alcuni indicatori dello stato di salute;
- eventuale confronto con dati di aziende dello stesso comparto e con rischi analoghi, se seguite dallo stesso medico competente, con analoghi protocolli sanitari;
- eventuale confronto con dati epidemiologici di popolazione generale.

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 12 di 14

## 9. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO

I lavoratori nominati per far parte della squadra di emergenza sono stati formati con corsi di istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Dall'analisi della tipologia di attività svolta secondo il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 Luglio 2003 l'amministrazione contraente rientra nella categoria di Gruppo B.

È stata quindi predisposta una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la seguente dotazione:

- ✓ Guanti sterili monouso (5 paia)
- ✓ Visiera paraschizzi
- ✓ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
- ✓ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
- ✓ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- ✓ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- ✓ Teli sterili monouso (2)
- ✓ Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- ✓ Confezione di rete elastica di misura media (1)
- ✓ Confezione di cotone idrofilo (1)
- ✓ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- ✓ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- ✓ Un paio di forbici
- ✓ Lacci emostatici (3)
- ✓ Ghiaccio pronto uso (2)
- ✓ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- ✓ Termometro.
- ✓ Manuale per gli incaricati di primo soccorso

Sono state rese disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale appropriati rispetto ai rischi specifici riscontrati per gli addetti al primo intervento. Sono state identificate le strutture di pronto soccorso più vicine alle quali in caso di bisogno e al momento della chiamata, si dovrà comunicare l'ubicazione del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso, il tipo e l'entità dello stesso.

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 13 di 14

## ALLEGATO 1 - GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

I Gruppi Omogenei di Lavoratori sono definiti come l'insieme dei lavoratori che, per attività svolta, cicli di lavoro cui sono adibiti, luoghi frequentati e fattori di rischio cui sono esposti, possono avere profili di esposizione equivalenti. Per la finalità della classificazione del personale in Gruppi Omogenei sono state analizzate nel dettaglio:

- le attività svolte nella giornata tipica, le sostanze e le attrezzature utilizzate, nonché le particolari modalità operative;
- la frequenza e la durata delle attività comprese quelle saltuarie o occasionali;
- i luoghi e le aree frequentate, il contesto e le condizioni ambientali.

I gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori. Dall'esame delle attività e dei servizi svolti all'interno delle varie strutture sono stati identificati i gruppi omogenei che presentano rischi per la salute, riportati nella tabella seguente. Per la valutazione dei rischi si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi.

### Individuazione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori

Nr.	GRUPPO OMOGENEO
1	ADDETTI AMMINISTRATIVI VIDEOTERMINALISTI
2	COADIUTORI
3	DOCENTI

	Numero di Lotto  3	<b>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Cod. PSS
			Revisione: 00
			Data: 29/04/2020
			Pag. 14 di 14

## ALLEGATO 2 – PROTOCOLLI SANITARI

Dall'analisi dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi, sono stati individuati i seguenti Protocolli Sanitari. Le periodicità delle visite e degli accertamenti sono state definite sulla base delle indicazioni di legge (ove presenti) e sulla base delle valutazioni operate dal Medico Competente. Talune periodicità, tuttavia, potranno subire variazioni, nella misura stabilita dal Medico Competente, in base all'età e allo stato di salute del lavoratore. Nella seguente tabella sono riportati i protocolli sanitari standard definiti per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, in conformità ai disposti di legge in materia; la tabella tiene conto dell'elenco degli accertamenti specialistici necessari e/o accessori, per la verifica delle condizioni di salute dei lavoratori, e della periodicità degli stessi.

### Protocolli sanitari standard definiti per ciascun Gruppo Omogeneo di Lavoratori

Nr.	GRUPPO OMOGENEO	ACCERTAMENTO NECESSARIO/ACCESSORIO	PERIODICITA' (MESI)
1	ADDETTI AMMINISTRATIVI VIDEOTERMINALISTI	VISITA MEDICA (VM01) +VALUTAZIONE DEL RACHIDE +ERGOVISION (ES01)	24
2	COADIUTORI	VISITA MEDICA (VM01) +VALUTAZIONE DEL RACHIDE	12
3	DOCENTI	VISITA MEDICA (VM01) +VALUTAZIONE DEL RACHIDE	24